

Ma quando ieri il mio amico Pellegrini è venuto a dirmi che si trovava in presenza di fatti recenti i quali dimostravano che, senza questa disposizione poteva rendersi difficile ai Consorzi di trovare i mezzi finanziari di cui abbisognano, io che da tanti anni fatico per poter dare questa possibilità ai Consorzi, la più facile, la più pronta, la più sicura, la più completa non posso certamente oggi farmi oppositore dell'accoglimento di questa aggiunta.

Consultati gli onorevoli membri della Commissione, che stanno qui intorno a me, io dichiaro che siamo lieti di accettare queste disposizioni e che siamo sicuri che il Senato, non contraddicendo allo spirito, che ha informato le dichiarazioni fatte e ripetute tutte le volte che di questa questione si è trattato in occasione della legge delle bonifiche, vorrà assolutamente accettarle. Se con queste disposizioni avremo completato quei provvedimenti che siano atti a procurare i mezzi necessari alla esecuzione delle bonifiche, credete, onorevoli colleghi, che avremo fatto veramente opera buona, ed utile per la esecuzione delle bonifiche che il decoro del paese e i suoi più vitali interessi igienici, agricoli ed economici urgentemente reclamano.

Presidente. Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Pellegrini all'articolo 15, accettata dal ministro e dalla Commissione, del quale ho dato lettura.

Chi l'approva sorga.

(È approvata).

Metto a partito il complesso dell'articolo 15.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pompilj.

Pompilj. Io ho proposto un articolo aggiuntivo così concepito:

« Il Governo del Re modificherà il regolamento 7 settembre 1887 secondo lo spirito di questa legge, che andrà per altro in esecuzione immediatamente dopo la sua promulgazione. »

Non ho bisogno di aggiungere le ragioni che mi avevano mosso a presentarlo, dopo quanto l'onorevole ministro ha detto rispetto al regolamento.

L'onorevole ministro con quella schiettezza ch'è la più bella prova della lealtà del suo

giudizio e della onestà dei suoi propositi, ha detto che questo regolamento è stato un impedimento, piuttosto che un aiuto per la esecuzione della legge. Questo purtroppo è vero, e non fa meraviglia; perchè, a parer mio, fu fatto piuttosto per ostacolare che per agevolare l'esecuzione della legge.

Ho già detto nella discussione generale che le potestà cancelleresche, per uno spirito che si può scusare o almeno comprendere, cercano di avversare ogni vera disposizione di discentramento: discentramento di fatto e non promesso solo a parole. E non si rassegna, se non dopo tentata l'ultima prova, a rimanere in disparte

Vuota stringendo la terribil ugha.

(*Si ride*). Perciò io credo necessaria la modificazione che propongo. Ma l'onorevole ministro ha detto che del regolamento si potrebbe fare a meno e che sarebbe la cosa migliore, perchè in queste tre leggi che oramai abbiamo è compresa tutta la sostanza delle cose e non occorrono maggiori schiarimenti o maggiori determinazioni.

Quante volte l'onorevole ministro convenga di ciò, io allora sono pronto a modificare la mia aggiunta in questo senso, che rimane abrogato il regolamento 7 settembre 1887; e mi pare che sia la cosa più semplice e sbrigativa e nella quale ci possiamo accordare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Veda, onorevole Pompilj, sono perfettamente nel suo ordine d'idee; ma per sopprimere o modificare un regolamento non occorre un articolo di legge. Con ciò si verrebbe quasi a togliere una delle facoltà che il Governo ha come Governo. Quindi la pregherei di non insistere nel suo articolo ed a prendere atto della mia dichiarazione, che io modificherò, profondamente, il regolamento. E se per fare questo lavoro mi ci vorrà molto tempo, comincerò con l'abrogare il regolamento vigente, tanto è contrario all'andamento rapido e razionale dell'esecuzione della legge, specialmente dopo l'applicazione della legge del 1886 e di questa, che spero avrà la data del luglio 1893. La legge del 1886 non esisteva, quando il regolamento fu compilato, la prima volta, nel 1884. Venuta la legge del 1886 fu ritoccato affrettatamente e pubblicato nel 1887,